

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 19/2023



Rassegna Enti Locali

n. 19/2023

Settimana dal 5 al 9 giugno 2023

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Dott. Claudio Biondi

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Il Cinematografo, Polesine Zibello (PR)

© Foto: [Comune di Polesine Zibello](#)

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Affari Generali

Ministero Interno: accesso dei consiglieri agli atti per la gara	10
Le province tornano all'antico	11
Nasce l'Indice nazionale dei domicili digitali	12
Garante privacy: guida all'applicazione del GDPR	13
Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita	14
Anac: linee guida in materia di whistleblowing	16
Dipartimento per la trasformazione digitale: la banca dati ANPR apre agli uffici comunali	17
Corte Conti Emilia-Romagna: limite ai compensi degli amministratori delle partecipate	18

Appalti

Recovery, dal 1° luglio appalti a rischio blocco	20
Richiesta PASSOE per convenzione MEPA	21
Arera: valore degli asset per le gare distribuzione gas	21
Ministero infrastrutture: violazioni fiscali ed esclusione dalla gara	22
Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.	23
Anac: iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate	24

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL.....	26
--	----

Cultura

Ex Convento dei Domenicani, Polesine Zibello.....	30
---	----

Finanza

Contabilità e Bilancio

PNRR, anticipi di cassa più generosi per gli enti	34
Ministero del turismo: fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica	35
Erogazioni finanziarie a favore dei Soggetti attuatori beneficiari del contributo “piccole opere”	36
L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE ...	37
Riparto contributo di 175 milioni di euro per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio.....	39
IFEL: I dati di dettaglio del Fondo di solidarietà comunale e del contributo “caro bollette” per l’anno 2023.....	40
Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti anno 2022	41
Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per l’invio della certificazione Covid per gli enti alluvionati	42
Decreto: interventi urgenti per emergenza alluvione.....	43
Pnrr: Mef, interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere indifferibili 2023	43

È precluso il mutamento della destinazione dell'indennità di funzione in caso di rinuncia.....	44
Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023	45
Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	46

Tributi

Immobili occupati senza Imu	47
Agenzia Entrate Riscossione: provvedimenti tributari per le zone alluvionate.	48
Cgt Toscana: servono prove concrete per l'esenzione Imu degli immobili-merce	49
Cartella di pagamento: notifica da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri	50
Alluvioni, stop fisco da 42 mln.....	51

Gestione del Territorio

Forestazione urbana, fondi Pnrr	54
Alluvioni, progetti Pnrr in panne	56
Dal 15 giugno 2023 debutta il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, RenTri.....	57
Pnrr: nuove schede tecniche per l'applicazione del DNSH	59

Personale

Progressioni blindate	62
Ragioneria Generale: Conto annuale 2022	63
Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici.....	64

Concorsi p.a., psicologi in commissione	65
P.a., giovani e nuovi concorsi	66
Corte Conti Emilia Romagna: vincoli al fondo risorse decentrate	68
Inps: richiesta accertamento sanitario dipendenti pubblici	69
Funzione Pubblica: aggiornamento Anagrafe delle Prestazioni 2.0.....	69
Garante privacy: videosorveglianza dei lavoratori	70
Le misure per il welfare integrativo sono escluse dal tetto del salario accessorio	71

Polizia Locale - Attività Economiche

Ddl: contrasto alla violenza sulle donne	74
Casco, polizza e targa per le bici e i monopattini	75
Ministero delle Imprese: annunci di riduzione di prezzo	76
Legge: procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza	76

Affari Generali

Ministero Interno: accesso dei consiglieri agli atti per la gara

Il 6 giugno il Ministero dell'Interno ha pubblicato il [parere n. 15742 del 26 maggio 2023](#), in cui viene chiamato a valutare la legittimità del mancato rilascio ai consiglieri che ne avevano fatto richiesta, da parte di un Comune, del progetto della nuova casa di riposo, così come riportato nel piano triennale di lavori pubblici, differendo i termini per l'accesso al fine, secondo l'ente, di salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'amministrazione in quanto trattavasi di documentazione destinata ad essere posta a base di gara di un appalto integrato: il Ministero conclude la propria disamina affermando che, considerato che l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce il diritto dei consiglieri di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, nel caso prospettato i consiglieri possono accedere agli atti in oggetto se necessari al corretto esercizio della funzione dei medesimi consiglieri e se non riguardano i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento.

Fonte: Entionline del 09/06/2023

Le province tornano all'antico

Si torna all'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei consiglieri; per diventare presidente basterà ottenere almeno il 40% dei voti validi.

Depositato in Senato il testo base del ddl di riforma delle province. Si torna all'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei consiglieri.

Per diventare presidente basterà ottenere almeno il 40% dei voti validi; se nessuno dei candidati raggiungerà tale soglia, si terrà il ballottaggio tra i due soggetti più votati. Una volta eletto a suffragio universale, spetterà al presidente di provincia nominare le giunte, le quali, dovranno avere un numero massimo di assessori pari a 4 nelle province fino a 500.000 abitanti, pari a 6 nelle province da 500.001 a un milione di abitanti e pari a 8 nelle province con più di un milione di abitanti. A uno degli assessori saranno assegnate le funzioni di vicepresidente.

I nuovi consigli provinciali saranno composti, oltre che dal presidente, da 20 consiglieri nelle province fino a 500.000 abitanti, da 24 consiglieri nelle province con popolazione compresa 500.001 e un milione di abitanti e da 30 consiglieri nelle province con più di un milione di abitanti. Nella composizione delle giunte nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Presidente e consiglio resteranno in carica 5 anni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/2021, aveva bocciato la legge Delrio ritenendo che la coincidenza tra la carica di sindaco metropolitano e di primo cittadino del comune capoluogo contrastasse con il principio di uguaglianza del voto e compromettesse la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori. Il ddl di riforma, pertanto, porta al voto anche i cittadini delle città metropolitane chiamati a eleggere non solo il sindaco metropolitano, ma anche i consiglieri.

I consigli saranno composti, oltre che dal sindaco, da 24 consiglieri nelle città fino a un milione di abitanti e da 30 consiglieri nei comuni che superano tale soglia; le giunte, invece, avranno sei assessori fino a un milione di abitanti e 8 oltre tale soglia. Sindaco e consiglio, anche in questo caso, resteranno in carica 5 anni.

Fonte: Italia Oggi n. 134 del 08/06/2023 pag. 29

Autore: Francesco Cerisano

Nasce l'Indice nazionale dei domicili digitali

Al via l'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad): i cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della pubblica amministrazione.

L'Inad, l'Indice nazionale dei domicili digitali, è realtà.

A partire da ieri, 6 giugno 2023, i cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale, dove potranno registrare la propria Pec e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione.

La nuova piattaforma consentirà un risparmio di tempi e costi e, a partire dal prossimo 6 luglio, le pubbliche amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale; chiunque potrà consultare liberamente il registro dall'area pubblica del sito, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

Fonte: Italia Oggi n. 133 del 07/06/2023 pag. 35

Autore: n.d.

Garante privacy: guida all'applicazione del GDPR

Il Garante per la privacy ha reso disponibile una nuova edizione della "[Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#)", che si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, offrendo una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell'interessato ai doveri dei titolari, dalla trasparenza sull'uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Fonte: Entionline del 07/06/2023

Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con [deliberazione n. 19/2023/QMIG](#), pronunciandosi su una questione di massima inerente al perimetro applicativo dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito anche TUSP), come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ha chiarito che "fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l'acquisto della posizione di socio)".

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò "in ragione delle rilevanti

conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

La procedura di c.d. “soccorso finanziario” ex art. 14, comma 5, TUSP non è ricompresa nel perimetro applicativo dell'articolo 5, commi 3 e 4, Tusp. Sul piano letterale, l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia, puntualmente, le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame preliminare della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di amministrazioni pubbliche. La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti” ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, l'assenza di un espresso intervento da parte del legislatore (che non ha novellato altre norme del Testo unico, che pure prevedono la trasmissione di atti alla Corte dei conti) porta a ritenere che gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l'acquisto della posizione di socio)”.

Fonte: Perksolution del 06/06/2023

Anac: linee guida in materia di whistleblowing

L'Anac ha pubblicato una [nota, del 1° giugno](#), in cui avvisa di avere avviato la consultazione on line dello "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", il cosiddetto whistleblowing; i contributi possono essere inviati entro il 15 giugno seguendo le indicazioni fornite nella [consultazione on line](#).

Fonte: Entionline del 06/06/2023

Dipartimento per la trasformazione digitale: la banca dati ANPR apre agli uffici comunali

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) apre agli uffici comunali. Con la pubblicazione delle Linee Guida del Ministero dell'Interno ([circolare n. 73/2023](#)), l'accesso ai dati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sarà possibile non solo per gli uffici anagrafici, ma verrà esteso a tutti gli uffici dei Comuni.

Dallo Sportello Unico delle Attività Produttive alla Scuola, dai Servizi socio sanitari ai Tributi, fino agli uffici della Polizia locale: da oggi le strutture comunali, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, potranno consultare direttamente i servizi, chiamati tecnicamente e-service, messi a disposizione da ANPR e raggruppabili in quattro categorie: notifiche, comunicazioni, verifiche e accertamenti.

I Comuni potranno avere accesso ai dati ANPR aderendo alla PDND, la Piattaforma, realizzata e gestita da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abilita lo scambio dati fra le amministrazioni, con l'obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA. Una volta aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni dovranno sviluppare delle interfacce applicative (le cosiddette API, application programming interface) per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dal Ministero dell'Interno.

Fonte: Perksolution del 05/06/2023

Corte Conti Emilia-Romagna: limite ai compensi degli amministratori delle partecipate

Con la [delibera n. 78 del 29 maggio 2023](#) la Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna risponde alla richiesta di un Sindaco di poter rideterminare il compenso attribuibile all'organo amministrativo di una società partecipata, in deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo dell'art. 4, c. 4, del D.L. 95/2012, così come confermate dall'art. 11, c. 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016, considerato che si è ancora in attesa del decreto, previsto dall'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 175/2016, che deve definire gli indicatori qualitativi e quantitativi per la suddivisione delle società a controllo pubblico in fasce e determinare i compensi massimi cui fare riferimento, in quanto tale normativa prevede come riferimento i compensi corrisposti nell'anno 2013, parametro che risulterebbe anacronistico e non proporzionato alle responsabilità connesse all'incarico: la Corte afferma che per le società a controllo pubblico vige la specifica disciplina dettata dall'art. 11, c. 6 e 7, del TUSP, cosicché nelle more dell'emanazione del suddetto decreto che suddividerà le partecipate in cinque fasce, nel determinare i compensi da corrispondere in favore degli organi amministrativi gli enti sono tenuti al rispetto del vincolo previsto dall'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013".

Fonte: Entionline del 05/06/2023

Appalti

Recovery, dal 1° luglio appalti a rischio blocco

La formulazione letterale del nuovo codice rischia di rallentare ulteriormente l'attuazione degli interventi Pnrr.

L'[articolo 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023](#) dispone che: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030".

Tenuto conto di quanto disposto letteralmente dal citato articolo, ci si chiede se, per la fase di gara e di esecuzione del contratto per gli interventi Pnrr/Pnc, debba trovare applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice), l'attuale normativa emergenziale e il d.lgs. n. 50/2016, ovvero l'art. 226, comma 5, del dlgs 36/2023, secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al vecchio codice si intende riferito alle corrispondenti disposizioni di quello nuovo o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Se dovesse essere ritenuta corretta questa seconda interpretazione, la necessità di individuare le norme del d.lgs. n. 36/2023 a cui applicare il D.L. n. 77/2021 e il D.L. n. 13/2023, che apportano deroghe al dlgs 50/2016, potrebbe ritardare l'attuazione degli interventi Pnrr anche a causa dell'esigenza di aggiornare tutti gli elaborati progettuali.

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 09/06/2023 pag. 34

Autore: Matteo Barbero

Richiesta PASSOE per convenzione MEPA

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stazione appaltante che aderisce ad una convenzione Consip non è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti dell'operatore economico.

In risposta ad una richiesta di parere volta a conoscere se nel caso di accesso ad una convenzione su MePa, come ad esempio quella relativa all'Energia Elettrica, sia necessario richiedere il Passoe all'Operatore Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato che la stazione appaltante che aderisce ad una convenzione Consip non è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti dell'operatore economico, in quanto già effettuata da Consip al momento della stipula della convenzione stessa.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08/06/2023

Arera: valore degli asset per le gare distribuzione gas

Con il [Comunicato 1° giugno 2023](#) l'Arera avverte di avere reso disponibili, nella sezione "Gare distribuzione gas" del proprio sito, i dati definitivi (dati RAB) relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2021; l'Autorità precisa che, con riferimento ai dati relativi alla quota parte soggetta a trasferimento oneroso, i valori resi disponibili sono rappresentativi dell'intero perimetro e pertanto, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 118/2022 e tale porzione sia stata ricompresa nei dati forniti dal gestore uscente nella quota soggetta a trasferimento oneroso, tali dati non sono utilizzabili per le valutazioni separate delle singole porzioni (quota gestore e quota comunale).

Fonte: Entionline del 08/06/2023

Ministero infrastrutture: violazioni fiscali ed esclusione dalla gara

Il Ministero infrastrutture e trasporti ha pubblicato la [risposta al quesito 1962 del 5 maggio 2023](#), in cui veniva richiesta l'interpretazione corretta dell'art. 3 del D.M. 28 settembre 2022, a cui rimanda l'art. 80, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, trasfuso integralmente nell'allegato II.10, art. 3, del D.Lgs. 36/2023, quando usa il termine “la violazione” per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità (10% del valore dell'appalto e comunque non inferiore a € 35.000) ai fini dell'esclusione dell'operatore economico, in quanto il dubbio era se il termine “violazione”, scritto al singolare, si riferisca quindi alla singola violazione contestata ovvero al debito complessivo dell'operatore: il Ministero risponde che, poiché l'art. 80, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 parla al plurale, in attuazione del criterio della gerarchia delle fonti del diritto l'art. 3 del D.M. 28/9/2022 è da ritenersi riferito al debito complessivo, in quanto la norma di rango primario (D.Lgs. 50/2016) ha prevalenza sulla norma regolamentare (D.M. 28/9/2022).

Fonte: Entionline del 07/06/2023

Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 1647, ha ricordato che in tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa dell'Amministrazione, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C-314/09 della Corte di giustizia dell'Unione europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (C.d.S., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

È, invero, ormai consolidato l'indirizzo del giudice amministrativo, per il quale "per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall'elemento soggettivo, coerente con l'esigenza di assicurare l'effettività del rimedio risarcitorio" (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 912/2021).

Fonte: Perksolution del 05/06/2023

Anac: iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate

L'Anac ha pubblicato una [nota, del 1° giugno](#), in cui avverte che è disponibile il nuovo servizio “[Qualificazione delle stazioni appaltanti](#)”, che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici; l'Autorità ricorda che dal 1° luglio, per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate, con il blocco del rilascio del CIG per quelle non qualificate; per venire incontro il più possibile alle stazioni appaltanti, Anac ha predisposto uno [schema di domande e risposte](#) e un [manuale](#), utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

Fonte: Entionline del 05/06/2023

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL

Le principali opportunità di finanziamento a disposizione delle pubbliche amministrazioni

- **Area Amministrazione e Sicurezza**

PROROGATO • Bando in change management e trasformazione digitale
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 10 luglio 2023. [Dettagli](#)

- **Area Att. Produttive, Commercio, Sport e Turismo**

IN APERTURA • Progetti di promozione dell'attività motoria
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 14 luglio 2023. [Dettagli](#)

NEW • Promozione del prodotto ittico regionale | Regione Marche
Scadenza 31 luglio 2023. [Dettagli](#)

- **Area Cultura**

IN APERTURA • Progetti formativi per Giardinieri d'arte di parchi e giardini
Regione Sicilia. Scadenza 16 giugno 2023. [Dettagli](#)

NEW • Conoscenza del Giorno della Memoria | Regione Veneto
Scadenza 15 luglio 2023. [Dettagli](#)

- **Area Digitale e Sviluppo**

NEW • **Costituzione di reti locali di facilitazione digitale** | *Regione Toscana*
Scadenza 12 giugno 2023. [Dettagli](#)

IN APERTURA • **Ampliamento delle Tecnopoli** | *Regione Emilia-Romagna*
Scadenza 31 ottobre 2023. [Dettagli](#)

- **Area Tecnica**

NEW • **Reintroduzione del castagno** | *Regione Friuli Venezia Giulia*
Scadenza 20 giugno 2023. [Dettagli](#)

IN APERTURA • **Energia in vetta**
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Domande dal 3 luglio 2023. [Dettagli](#)

IN APERTURA • **Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce**
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 15 settembre 2023. [Dettagli](#)

IN APERTURA • **Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici**
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 21 settembre 2023. [Dettagli](#)

- **Area Welfare**

PROROGATO • **Promozione della cittadinanza europea**
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 28 giugno 2023. [Dettagli](#)

PROROGATO • **Bando per la cooperazione internazionale 2023**
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 30 giugno 2023. [Dettagli](#)

IN APERTURA • **Scuola Digital Smart 2023** | *Regione Lombardia*
Scadenza 15 settembre 2023. [Dettagli](#)

Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina
<https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/>

Cultura

Ex Convento dei Domenicani, Polesine Zibello

Nel centro di Zibello si incontra il **Convento dei Domenicani**, costruito fra il 1494 e il 1510 per volere di Gianfrancesco I Pallavicino, primo signore del marchesato di Zibello. La struttura fu ultimata dalla nuora, la marchesa Clarence Malaspina, che donò al cenobio anche una tenuta agricola per il proprio sostentamento. Nel 1510 i frati Domenicani si insediarono nel convento, facendo prosperare le attività, creando una ricca biblioteca interna ed ampliando la struttura. Le leggi ducali del 1769 e i decreti napoleonici del 1805, però, espropriarono i frati della proprietà, che quindi lasciarono definitivamente Zibello.



Chiostro del Convento, © Comune di Polesine Zibello

La chiesa ed il lato nord-ovest del convento furono abbattuti ma, fortunatamente, nel 1822 Maria Luigia Contessa di Parma salvò il complesso, trasformandolo in un ospedale civile per l'accoglienza dei poveri. Attivo come nosocomio sino al 1970, oggi il convento ospita il Museo della civiltà contadina "Giuseppe Riccardi" e il Museo "Il Cinematografo".

Cuore del cenobio è sicuramente il chiostro cinquecentesco, con pianta a C, archi a tutto sesto e sviluppo su due livelli. Attorno al cortile si sviluppa un'ampia e articolata pianta, frutto dei rimaneggiamenti e dei cambi d'uso. Oltre agli ampliamenti del XVII secolo, sono da ricordare la demolizione del lato nord-ovest ad inizio Ottocento e la nuova ala, aggiunta poco dopo per le necessità ospedaliere.

Come la planimetria, anche l'aspetto unisce forme rinascimentali e neoclassiche. Il cinquecentesco porticato custodisce capitelli a cubo e lunette con affreschi seicenteschi raffiguranti scene della vita di san Domenico. Su una colonna d'angolo, inoltre, sono visibili gli stemmi delle famiglie Pallavicino e Malaspina. Le facciate orientali, invece, sono neoclassiche e scandite da una doppia fascia marcapiano e dal regolare ripetersi delle finestre timpanate.



Interni del Museo della Civiltà Contadina
 © Comune di Polesine Zibello

Al piano terra ha sede il **Museo della Civiltà Contadina**, fondato nel 1985 dal dottor Giuseppe Riccardi, appassionato collezionista. La raccolta comprende oggetti della memoria contadina di vario tipo, che raccontano la vita sul Po.

La collezione si articola in sale tematiche (cucina, cantina, attrezzi agricoli) ma conta anche una sezione dedicata a fossili e reperti archeologici restituiti dal fiume. Il legame col Po è evidenziato anche da una imbarcazione padana, costruita artigianalmente proprio a Zibello.

Un ulteriore lascito di Riccardi ha costituito, nel 2007, il piccolo **Museo dei Reperti Bellici**.

La collezione, anch'essa collocata presso l'ex cenobio, comprende documenti, lettere dal fronte, armi, elmetti ed oggetti delle due guerre mondiali.

Il Cinematografo – Collezione Narducci è il terzo museo dell'ex convento e nasce dalla passione per il cinema dei fratelli Luciano e Amedei Narducci.

La raccolta ospita oltre 600 oggetti rari, preziosi ed inaspettati.

Tutti gli strumenti sono funzionanti, fra questi: un prassinoscopio francese del 1827, grammofoni di inizio Novecento, lanterne magiche in rame, giochi ottici, macchine e strumenti di proiezione statica e dinamica.

Nelle sale sono esposte anche bobine, vecchie poltrone da cinema, manifesti, locandine, affiches ed una corposa serie di riviste.



Interni del Museo "Il Cinematografo" © Comune di Polesine Zibello

Luoghi *in* Comune

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

[Cerca e scopri il tuo comune](#)

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Finanza

Contabilità e Bilancio

PNRR, anticipi di cassa più generosi per gli enti

Per ottenere gli anticipi di cassa PNRR, i soggetti attuatori attualmente possono rivolgersi al Mef, ma a breve potranno presentare le richieste tramite Regis.

La circolare della Ragioneria generale dello Stato [n. 19/2023](#) sull'utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti PNRR e le modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa prevede che per accelerare il flusso di spesa e di rimborso dei progetti, i soggetti attuatori potranno presentare richiesta tramite Regis, oltre che rivolgersi al MEF.

Nello specifico, è prevista la possibilità di richiedere un maggior anticipo laddove il soggetto attuatore ne abbia la necessità e il 10% già erogato non sia sufficiente. Inoltre, è in dirittura d'arrivo una nuova circolare esplicativa contenente le modalità per effettuare le richieste tramite Regis e ad essa sarà allegato il template che i soggetti attuatori dovranno compilare al fine di attivare il circuito finanziario.

Nelle more, ci si può rivolgere all'Ispettorato generale per il PNRR tramite pec o posta ordinaria.

Infine, è stata anche inserita la possibilità di modificare il quadro finanziario: se l'importo del progetto non è adeguato, ora si ha la possibilità di inserirlo/modificarlo, ma in nessun caso per importi a valere sul fondo opere indifferibili o sulla quota PNRR.

Fonte: Italia Oggi n. 134 del 08/06/2023 pag. 29

Autore: Matteo Barbero

Ministero del turismo: fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica

Il Ministero del turismo rende noto che con il [Decreto interministeriale prot. n. 7726 del 14 aprile 2023](#) recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” si è dato attuazione a quanto previsto all’[articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#). Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

- accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
 - sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
 - riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
 - potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
 - creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
- promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
- ridurre l’impatto ambientale del turismo;
- incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti: popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT; vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Allegati:

- [Avviso pubblico del 7 giugno 2023, prot. con n. 11013/23](#)
- [Allegato 1 – Elenco dei Comuni che rispondono ai requisiti dell'Avviso](#)

Fonte: Perksolution del 08/06/2023

Erogazioni finanziarie a favore dei Soggetti attuatori beneficiari del contributo “piccole opere”

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con comunicato del 7 giugno, informa che in data 6 giugno 2023 si è provveduto ad erogare, per le piccole opere, risorse pari ad euro 34.508.967,70 per [n.1057 enti](#). I mandati di pagamento sono stati inviati all'Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell'interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. Si rammenta ai soggetti attuatori che, per ottenere l'erogazione delle ulteriori risorse, debbono presentare l'apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d'istruzione per i Soggetti Attuatori -piccole opere- del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento a seguito delle predette intervenute modifiche.

Fonte: Perksolution del 08/06/2023

L'addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con [deliberazione n. 28/2023/SRCPIE](#), nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall'organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l'addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.

Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto...Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La regola generale prevede, quindi, che per l'addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l'accertamento avvenga "per cassa"

(ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto); tuttavia è possibile procedere all'accertamento per "competenza", in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l'ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.

La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente. Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all'ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

Fonte: Perksolution del 07/06/2023

Riparto contributo di 175 milioni di euro per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio

Registrato dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2023 il [decreto](#) del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 aprile 2023, corredato degli allegati "Nota metodologica" e "Utenti risorse aggiuntive", recante: «Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023».

Fonte: Perksolution del 07/06/2023

IFEL: I dati di dettaglio del Fondo di solidarietà comunale e del contributo “caro bollette” per l’anno 2023

IFEL ha pubblicato una [nota di approfondimento sul Fondo di Solidarietà 2023](#) e, nell’area riservata, è disponibile il quadro esplicativo su definizione delle risorse e composizione del FSC per ciascun comune, attraverso un’articolata esposizione dei dati accompagnata da chiarimenti nelle note esplicative di riferimento. Lo schema proposto si propone di mettere in luce alcuni aspetti tecnici non facilmente desumibili dal prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.

Sono, inoltre, riportate le ulteriori assegnazioni determinate dai diversi provvedimenti legislativi intervenuti dal 2013: ristoro per esenzioni IMU 2014, ristoro IMU ruralità, fondo integrativo IMU-Tasi, ristoro “imbullonati”, rettifica delle stime ICI a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 5008/15, fondo IMU agricola, fondo uffici giudiziari e fondo destinato alle fusioni di Comuni, ecc.

I dati FSC sono disponibili nell’area riservata del sito IFEL (nella sezione “Fondo di solidarietà comunale”), alla quale si può accedere utilizzando le credenziali in possesso di ciascun Comune.

IFEL ha pubblicato, inoltre, la [Nota metodologica](#) e il [riparto per singolo Comune](#) (RSO e Isole) del contributo “caro bollette” per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 29 della legge 197/2022, come da accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023.

Fonte: Perksolution del 07/06/2023

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti anno 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato l'aggiornamento dell'indagine statistica sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 24 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il documento presenta l'analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti beneficiari, in base all'oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale. Rappresenta inoltre la consistenza del debito alla fine del periodo considerato e le rate di ammortamento dovute. Nell'indagine sono stati rilevati anche i prestiti obbligazionari sottoscritti dagli Istituti facenti parte del campione.

L'indagine mostra un aumento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2023 è pari a 55,8 miliardi di euro a fronte dei 54,8 miliardi registrati al 1° gennaio 2022. In calo lo stock dei prestiti obbligazionari: da 3,6 a 3,3 miliardi.

Le tabelle presentate nel volume sono fornite anche in formato elaborabile; con riferimento ai soli mutui è inoltre fornita, sempre in formato elaborabile, la ricostruzione in serie storica di tutte le variabili oggetto di rilevazione distinte per regione. I dati possono essere riutilizzati liberamente secondo i termini della licenza Italian Open Data License (IODL 2.0).

Allegati:

- [Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti – Anno 2022](#)
- [Le tavole dell'indagine in formato elaborabile](#)
- [Le tavole in serie storica](#)

Fonte: Perksolution del 07/06/2023

Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per l'invio della certificazione Covid per gli enti alluvionati

L'articolo 20, comma 2 del decreto legge n. 61/2023 recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" – pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2023 – prevede che per i comuni indicati nell'allegato 1 al decreto legge n. 61 del 2023, il termine perentorio del 31 maggio 2023, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia prorogato al 31 luglio 2023.

Ne consegue pertanto che, gli enti locali di cui all'elenco allegato, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Allegati:

[Elenco Enti DL Alluvione n. 61 del 1.06.2023](#)

Fonte: Perksolution del 06/06/2023

Decreto: interventi urgenti per emergenza alluvione

Nella G.U. n. 127 del 1° giugno è stato pubblicato il [D.L. n. 61 del 1° giugno 2023](#), recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Fonte: Entionline del 06/06/2023

Pnrr: Mef, interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere indifferibili 2023

Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna ulteriori 2,32 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.

In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 – in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – ripartisce con procedura ordinaria del FOI i seguenti importi: 1,6 miliardi di euro per gli interventi rientranti nel PNRR, 490 milioni di euro per gli interventi del PNC e 230 milioni di euro per gli interventi dei Commissari Straordinari ex art. 4, DL n.32/2019. Il provvedimento con l'elenco delle opere pubbliche finanziate per il primo semestre 2023 è inoltre già consultabile sul [sito del Mef](#) in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

Fonte: Perksolution del 05/06/2023

È precluso il mutamento della destinazione dell'indennità di funzione in caso di rinuncia

La Corte dei conti, Sez. Campania, con [deliberazione n. 177/2023](#), nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all'utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a "remunerare" i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all'indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell'art. 2113 del Codice civile.

Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all'indennità stessa. In quest'ultimo caso, infatti, gli effetti dell'atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.

Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall'art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali "hanno diritto di percepire (...) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni". Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.

Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divise dall'art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all'art. 82 Tuel.

Fonte: Perksolution del 04/06/2023

Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il [rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023](#), con il quale offre al Parlamento spunti e analisi sullo stato e le prospettive delle politiche di bilancio.

Il documento è articolato in quattro parti: in una prima si esaminano gli andamenti dell'economia e dei conti pubblici e si offrono alcune riflessioni, da un lato, sugli effetti macroeconomici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall'altro, sugli impatti microeconomici e distributivi delle misure varate nell'ultimo biennio a contrasto del caro energia. In una seconda sezione si passa poi a valutare alcuni aspetti strutturali che connotano oggi le principali imposte e talune importanti voci del nostro sistema tributario: l'Irpef, l'Iva, le spese fiscali. Ci si addentra, successivamente, nei grandi comparti della spesa pubblica per l'esame, nella terza parte, di tre cruciali segmenti delle uscite primarie correnti (previdenza, assistenza e sanità) e, nella quarta ed ultima sezione, dell'andamento degli investimenti pubblici.

I giudici contabili rilevano come in Italia, nel corso del 2022, le attività abbiano superato i livelli precedenti la crisi pandemica. Nel confronto con il 2019, il prodotto è risultato in crescita dell'1 per cento in termini reali, valore analogo a quello della Francia e superiore a quanto registrato in Germania e Spagna. Gli indicatori economici disponibili per i primi mesi di quest'anno confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell'economia italiana rispetto alla media dell'area dell'euro. Nel 2022 la finanza pubblica è stata segnata dal progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria; ciò ha avuto luogo contestualmente all'acuirsi delle tensioni nei prezzi dei beni energetici legate al conflitto bellico in corso e delle conseguenti spinte inflazionistiche, rendendo necessarie nuove forme di intervento pubblico a sostegno di famiglie e imprese. Pur in un contesto ancora difficile, il 2022 si è chiuso con un livello di indebitamento all'8 per cento del Pil, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2021 (9 per cento). Il rientro del debito trova tra i suoi presupposti la tenuta delle entrate pubbliche, quali Irpef, Iva.

Fonte: Perksolution del 04/06/2023

Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

È stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023](#), il decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Il provvedimento è stato emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze avvenuta nel corso della stessa seduta. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Fonte: Perksolution del 04/06/2023

Tributi

Immobili occupati senza Imu

I titolari di un immobile occupato abusivamente non sono tenuti a versare l'acconto IMU.

In vista della scadenza fissata per il prossimo 16 giugno per il pagamento dell'acconto IMU è opportuno ricordare che l'[articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022](#), di modifica dell'[articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019](#), ha introdotto una nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici.

In pratica, se i proprietari o i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento non hanno la disponibilità degli immobili, sono esonerati dal pagamento, purché abbiano presentato una denuncia penale per violazione di domicilio o esperito un'azione penale per occupazione abusiva e abbiano, inoltre, comunicato al comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione, in deroga alle norme di legge che individuano come soggetto passivo colui che ha il possesso di diritto del bene, e che risulti titolare presso la conservatoria dei registri immobiliari.

La norma, però, richiede degli adempimenti da parte del beneficiario:

- obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale, o di un'azione penale per occupazione abusiva,
- onere di informare il comune sullo stato dell'immobile con obbligo di provare il possesso dei requisiti per essere esonerato dal versamento. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel momento in cui cessa il diritto al trattamento agevolato.

Va sottolineato che non ha alcuna rilevanza il possesso di fatto dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario, in quanto il tributo è dovuto dal titolare o da chi vanta un diritto reale di godimento sull'immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene.

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 09/06/2023 pag. 36

Autore: Sergio Trovato

Agenzia Entrate Riscossione: provvedimenti tributari per le zone alluvionate

[Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato una nota](#) in cui riepiloga i provvedimenti di natura tributaria introdotti dal D.L. 61/2023 a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza alluvione.

Fonte: Entionline del 08/06/2023

Cgt Toscana: servono prove concrete per l'esenzione Imu degli immobili-merce

Nella [sentenza n. 437 dell' 11 maggio 2023](#) la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana respinge l'appello di un contribuente in relazione ad un avviso di accertamento Imu emesso nei confronti di una società cui il Comune ha disconosciuto l'esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: i giudici, dopo aver ricordato che, trattandosi di agevolazione, è pacifico che sarebbe spettato alla contribuente di provare la ricorrenza delle condizioni agevolative, ritiene che per provare la destinazione degli immobili alla vendita non sia sufficiente la formale indicazione in tal senso contenuta nei bilanci sociali, non risultando provata alcuna concreta iniziativa finalizzata alla vendita e, anzi, avendo l'ente rilevato che l'immobile era stato adibito ad uso personale e diretto della famiglia del legale rappresentante della società, oltre al fatto che da una nota dell'Ufficio Urbanistica del Comune risultava che tale società non aveva ancora presentato né la dichiarazione di fine lavori né l'attestazione di conformità né la segnalazione certificata di agibilità, tutti documenti in assenza dei quali un immobile non può essere oggetto di un contratto di compravendita.

Fonte: Entionline del 07/06/2023

Cartella di pagamento: notifica da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri

Con la [sentenza del 4/5/2023, n. 6168/30](#), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha stabilito che è valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Sul punto, con recente pronuncia, le Sezioni Unite (ordinanza n. 15979 del 2022) hanno statuito che “va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PP.AA. del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale; in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di pec del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica; può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite...”.

Fonte: Perksolution del 06/06/2023

Alluvioni, stop fisco da 42 mln

La sospensione delle tasse fino al 31 agosto nei comuni colpiti dalle alluvioni comporterà una perdita per le casse dello Stato di quasi 42 mln di Euro.

Il decreto n. 61/2023, il c.d. decreto Alluvioni (che sta per iniziare il suo iter di conversione in legge) prevede, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi per i residenti nei comuni colpiti dalle devastazioni conseguenti al maltempo.

A seguito di quanto emerso dai dati emersi dalla relazione tecnica al decreto si stima che il costo delle deroghe fiscali comporterà una perdita per le casse dello Stato, nel 2023, di 41,98 milioni di Euro.

Tuttavia, una larga parte di queste perdite, (pari a 32,96 mln di Euro), è recuperabile nel 2024, mentre, per i restanti 9,02 milioni si dovrà attendere il 2028.

Fonte: Italia Oggi n. 132 del 06/06/2023 pag. 33

Autore: Giulia Provino

Gestione del Territorio

Forestazione urbana, fondi Pnrr

Il MASE ha pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".

L'avviso pubblico è valido per le annualità 2023/2024, con uno stanziamento di oltre 203 milioni di euro. L'investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e contribuiscano a fermare e invertire la perdita di biodiversità.

In particolare, sono ammessi a finanziamento progetti per la formazione di boschi nei territori dei comuni delle 14 città metropolitane. Tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono considerate prioritarie:

- le aree destinate alla rigenerazione urbana;
- le ex aree industriali e commerciali;
- le aree dismesse;
- le aree degradate;
- le aree seminaturali e le aree agricole marginali utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;
- le aree di proprietà lungo i corsi d'acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva.

Il progetto deve prevedere che le piante messe a dimora, per singola area di intervento, facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco riportato per ogni città metropolitana nel piano di forestazione.

Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "piano di Forestazione" (1000

piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.

Le città metropolitane sottopongono i progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai comuni loro afferenti, trasmettendoli in ordine di priorità al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata pnm@pec.mite.gov.it.

I progetti, relativi sia all'annualità 2023 sia all'annualità 2024, devono essere inviati entro le ore 14 del 30 agosto 2023.

Per scaricare l'avviso pubblico, la documentazione e le FAQ [clicca qui](#).

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 09/06/2023 pag. 38

Autore: Massimiliano Finali

Alluvioni, progetti Pnrr in panne

Il Superbonus sta monopolizzando i lavoratori dell'edilizia sottraendoli, così, alla realizzazione dei progetti legati al Pnrr.

A seguito di quanto evidenziato da una relazione del Governo recentemente presentata alle Camere, i progetti Pnrr legati alla prevenzione delle alluvioni (un tema tornato alla ribalta dopo l'ennesima tragedia provocata dagli eventi meteorologici estremi) sono seriamente a rischio.

Le cause principali non sono solo i costi legati al caro energia e all'aumento dei prezzi dei materiali, ma anche altri fattori, primo fra tutti, la carenza di manodopera impegnata nelle attività legate al Superbonus 110%, il quale, sta monopolizzando la categoria dei lavoratori dell'edilizia; in questo modo, viene sottratta forza lavoro al Pnrr che, da solo, ne richiederebbe almeno 375.000 in più.

Altri problemi poi sono legati alla pesante macchina burocratica: complessità delle pratiche, difficoltà organizzative, inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio, ed infine, ritardi nel rilascio di pareri e autorizzazioni mettono a rischio soprattutto i progetti di competenza del ministero delle infrastrutture e del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i più esposti a fallimento tra i 120 enti censiti nella relazione.

Fonte: Italia Oggi n. 132 del 06/06/2023 pag. 36

Autore: Francesco Cerisano

Dal 15 giugno 2023 debutta il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, RenTRI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 il [decreto](#) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 , n. 59, recante, "Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il decreto che entrerà in vigore il 15 giugno regola il funzionamento di RenTRI, la piattaforma che sarà amministrata direttamente dal Ministero dell'Ambiente e che raccoglierà e renderà disponibili in via telematica i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all'iscrizione.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della

sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Fonte: Perksolution del 05/06/2023

Pnrr: nuove schede tecniche per l'applicazione del DNSH

Con una [nota del 31 maggio](#) sul sito Italiadomani, la Presidenza del Consiglio annuncia che nella sezione [Interventi/il principio DNSH](#) sono disponibili tre nuove schede tecniche e relative liste di controllo (c.d. checklist), da compilare nel caso di misure riguardanti la produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica (scheda 32), la produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica (scheda 33), i dissalatori e gli impianti di potabilizzazione (scheda 34); il principio DNSH costituisce uno degli strumenti fondamentali per garantire che i Piani di ripresa e resilienza di ciascuno Stato promuovano misure che sostengano il contrasto al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale.

Fonte: Entionline del 05/06/2023

Personale

Progressioni blindate

Niente progressioni economiche orizzontali se l'impegno di spesa non ha adeguata copertura finanziaria.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 31 maggio 2023, n. 15364.

Le progressioni economiche orizzontali non sono possibili se non è stato adottato preventivamente l'impegno di spesa con la necessaria copertura finanziaria.

Il caso in esame riguarda un ente locale e la gestione di una progressione economica orizzontale, il cui esito, come noto, implica l'aumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti.

Nel precedente regime contrattuale (CCNL 21 maggio 2018), la progressione determina l'acquisizione di una posizione economica più elevata; con il nuovo contratto collettivo (CCNL 16 novembre 2022), la progressione darà luogo a veri e propri aumenti, denominati differenziali stipendiali, di importo fisso e predeterminato.

La Corte evidenzia che anche nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, l'azione del datore di lavoro pubblico non è del tutto libera ed autonoma: occorre pur sempre il rigoroso rispetto delle regole di contabilità pubblica che costituiscono il presupposto di legittimità e addirittura di esistenza stessa delle decisioni gestionali.

Le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportino spese a carico della p.a., infatti, devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa.

In conclusione, quindi, per le progressioni economiche non basta la sottoscrizione del contratto decentrato di lavoro: esso, pur costituendo il titolo giuridico necessario per le progressioni, resta comunque non sufficiente se la spesa che comporta non risulta regolarmente impegnata e dotata di copertura finanziaria.

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 09/06/2023 pag. 35

Autore: Luigi Oliveri

Ragioneria Generale: Conto annuale 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la [circolare n. 23 dell' 8 giugno 2023](#), con il relativo [allegato](#), recante le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO); la scadenza per la trasmissione della rilevazione è fissata al 22 luglio 2023; solo per gli enti con sede nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.

Fonte: Entionline del 09/06/2023

Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il [regolamento](#) recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Con il provvedimento approvato – afferma il Ministro Zangrillo – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all'avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.

Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l'obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.

Fonte: Perksolution del 08/06/2023

Concorsi p.a., psicologi in commissione

Prevista la presenza di specialisti in psicologia nelle commissioni dei concorsi pubblici, ma solo se stabilito dal bando.

Una delle novità del testo definitivo della riforma del D.P.R. n. 487/1994, approvata in via definitiva ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede la presenza di specialisti in psicologia e risorse umane nelle commissioni dei concorsi pubblici, ma solo se stabilito nei bandi.

Si tratta di un ammorbidimento della previsione presente nella stesura iniziale del regolamento, secondo cui i “professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment”, dovevano essere componenti necessari.

Il testo definitivo, infatti, aggiunge che tali componenti sono da inserire nelle commissioni solo "ove previsto".

A ben vedere, comunque, la riforma stabilisce che per profili iniziali e non specializzati, le prove selettive debbano dare particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti; in questi casi, dette prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

Pertanto, nella gran parte dei casi risulterà comunque opportuno integrare le commissioni con gli esperti nella valutazione delle capacità e attitudini.

Tuttavia, solo per i concorsi unici nazionali si prevede che le amministrazioni pubblicino, attraverso il Portale InPA, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione; in tutti gli altri casi, invece, non è chiarito come procedere all'individuazione di questi professionisti.

Fonte: Italia Oggi n. 134 del 08/06/2023 pag. 29

Autore: Luigi Oliveri

P.a., giovani e nuovi concorsi

Le novità del D.L. n. 44/2023: fino al 31 dicembre 2026 gli enti potranno ricorrere a contratti a tempo determinato di apprendistato e a contratti di formazione e lavoro.

Il [D.L. n. 44/2023](#), il decreto sul rafforzamento della capacità amministrativa della p.a., su cui ieri il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera, contiene molte norme che mirano a rafforzare gli organici pubblici e, di conseguenza, a facilitare la realizzazione dei progetti Pnrr.

Fino al 31 dicembre 2026, gli enti potranno ricorrere a contratti a tempo determinato di apprendistato e a contratti di formazione e lavoro nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili.

Potranno essere assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della presidenza del consiglio dei ministri.

Con un successivo decreto saranno stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono: una prova scritta; la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami; la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate; una prova orale.

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.

Sempre fino al 31 dicembre 2026, le p.a. potranno stipulare convenzioni non onerose con le università per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.

Il personale assunto sarà inquadrato nell'area dei funzionari.

Alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si

trasformerà in tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni.

Nei concorsi pubblici saranno considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.

In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente, intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

I concorsi unici potranno essere organizzati su base territoriale e i candidati potranno presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e per non più di un ambito territoriale.

Inoltre, nei concorsi per i profili non apicali, scompare, sempre fino alla fine del 2026, la prova orale e basterà solo lo scritto.

Un ulteriore emendamento al decreto prevede, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, una riserva pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle p.a., negli enti locali e nelle aziende speciali

Infine, per quanto riguarda i dirigenti pubblici, se in possesso di "specifiche professionalità", potranno essere trattenuti in servizio con incarichi di studio e di consulenza fino al 31 dicembre 2026, anche se collocati in pensione.

Fonte: Italia Oggi n. 133 del 07/06/2023 pag. 35

Autore: Francesco Cerisano

Corte Conti Emilia Romagna: vincoli al fondo risorse decentrate

Nella [delibera n. 79 del 29 maggio la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna](#), trattando del caso di un Comune che, nel 2018, aveva già assegnato personale ad una Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite, recedendo poi dall'Unione e trovandosi a riassorbire il personale a suo tempo assegnato, a chiarito quanto segue in merito alla determinazione delle somme da destinare al fondo risorse decentrate:

- l'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 2019-21, nella parte in cui si riferisce al personale «in servizio alla data del 31 dicembre 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il numero complessivo di dipendenti all'epoca in servizio presso il Comune o assegnati all'Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune;
- l'art. 79, c. 3, del medesimo CCNL, nella parte in cui si riferisce al «monte salari 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il corrispondente ammontare riconosciuto in quell'anno ai dipendenti all'epoca in servizio presso il Comune o assegnati all'Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune.

Fonte: Entionline del 07/06/2023

Inps: richiesta accertamento sanitario dipendenti pubblici

Con una [nota del 1° giugno](#) l'Inps avverte che dal 1° giugno 2023 le funzioni svolte dalle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state trasferite all'INPS, compresi gli accertamenti sanitari di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici; le richieste di accertamento sanitario e medico-legale dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al [servizio online](#), come descritto nel messaggio [1 giugno 2023, n. 2064](#).

Fonte: Entionline del 06/06/2023

Funzione Pubblica: aggiornamento Anagrafe delle Prestazioni 2.0

Con una [nota del 31 maggio](#) la Funzione Pubblica avverte le Amministrazioni che è disponibile la nuova versione del [Manuale Web Service](#) di Anagrafe delle Prestazioni 2.0., in cui è stato implementato il metodo per reperire i codici univoci delle AOO (Aree Organizzative Omogenee) e delle UO (Unità organizzative) dall'Anagrafe Centralizzata del Dipartimento (AC).

Fonte: Entionline del 05/06/2023

Garante privacy: videosorveglianza dei lavoratori

Nella newsletter 503 del 26 maggio 2023 il Garante della privacy ha pubblicato [il provvedimento n. 58 del 2 marzo 2023](#), con cui ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un'azienda per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori: la società, infatti, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l'installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore; la società aveva giustificato l'installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati, ma il Garante ha ricordato che non è sufficiente limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell'impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.

Fonte: Entionline del 05/06/2023

Le misure per il welfare integrativo sono escluse dal tetto del salario accessorio

Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con [deliberazione n. 61/2023](#).

La Sezione ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all'art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all'art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell'ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l'ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (deliberazione n. 503/PAR/2017).

Più di recente, i giudici liguri – in relazione all'art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – hanno osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019). Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all'art. 82 CCNL 16/11/22, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali.

Fonte: Perksolution del 04/05/2023

Polizia Locale – Attività Economiche

Ddl: contrasto alla violenza sulle donne

Con il [comunicato stampa n. 38 del 7 giugno](#) la Presidenza del Consiglio ha illustrato i contenuti del disegno di legge, approvato in pari data, volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica; tra le principali misure vi sono il rafforzamento dell'“ammonimento” da parte del questore, il potenziamento delle misure di prevenzione, la velocizzazione dei processi, l'applicazione di sanzioni penali anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile, l'arresto in flagranza differita, il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico, l'obbligo di informazione nei confronti della persona offesa dal reato, i nuovi obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena, la previsione di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime.

Fonte: Entionline del 09/06/2023

Casco, polizza e targa per le bici e i monopattini

Ieri, durante il question time alla Camera, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la prossima presentazione di un disegno di legge sulla sicurezza stradale.

Il disegno di legge per la sicurezza stradale, che sarà presentato a breve in Parlamento, conterrà un pacchetto di misure, mirate a prevenire una delle principali cause di incidenti, per chi guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droghe. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vorrebbe rendere obbligatorio l'alcolock per coloro che sono condannati per aver guidato sotto l'effetto di alcol: si tratta del dispositivo, già in uso in altri paesi europei, che impedisce l'avvio dell'auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero.

Ed inoltre, sono previste alcune norme dedicate alla micromobilità: casco obbligatorio e contrassegno identificativo per i monopattini (ma anche per le biciclette) oltre all'assicurazione. Per i monopattini previste anche sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano.

Una parte del ddl prevede la delega per la riforma organica del Codice della strada. Non mancherà nella legge una parte dedicata a promuovere attività formative in materia di circolazione stradale, attribuendo crediti al rilascio della patente attraverso corsi di educazione stradale nelle scuole dell'obbligo.

Infine, potrebbero esserci novità anche sull'autovelox, in quanto il Ministro Salvini ha annunciato di voler uniformare a livello nazionale l'utilizzo dello strumento, per renderlo finalizzato a salvare vite e non unicamente, come in alcune situazioni, "per fare cassa e rimpinguare le casse comunali".

Fonte: Italia Oggi n. 134 del 08/06/2023 pag. 25

Autore: d. n.

Ministero delle Imprese: annunci di riduzione di prezzo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una [raccolta di FAQ](#) allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con preciso ed esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui all'art. 17-bis del Codice del consumo (come introdotto dal d.lgs. 26/2023); tra i vari chiarimenti, quello secondo cui anche il cartellino esposto in un negozio che indica il "prezzo precedente" barrato e il nuovo prezzo scontato rientra tra i canali di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori.

Fonte: Entionline del 08/06/2023

Legge: procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza

Nella G.U. n. 127 del 1° giugno è stata pubblicata la [legge n. 60 del 24 maggio 2023](#), recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

Fonte: Entionline del 07/06/2023

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

